

N.° 984.



VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È abrogato l'articolo 28 del Codice Civile insieme con qualunque altra speciale disposizione, che tolga o limiti la facoltà degli stranieri di acquistare beni stabili nel territorio dello Stato a qualsiasi distanza dai confini, ed anche di prenderli a pegno, affitto od a colonia.

Il Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici, di Grazia e di Giustizia, è incaricato dell'esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserta nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. in Torino il 5 febbraio 1850.

VITTORIO EMANUELE

V.° GALVAGNO.
V.° NIGRA.
V.° COLLA.

SICCARDI.